



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 13 (Accordo)

Commissione Mista 1. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente all'autorità di gestione. 2. La Commissione Mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo. 3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio è ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorità competenti.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it